



COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 123

OGGETTO:

SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI. AVVALIMENTO DI PERSONALE. DETERMINAZIONI.

L'anno duemilasedici addì tredici del mese di dicembre alle ore 17,00 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e nome	Presente
ALLISIARDI LIVIO	SI
RINAUDO DOTT.SSA MILVA	SI
CARRINO NICOLA, ALESSANDRO	SI
NASI FABRIZIO GIACOMO GIOVANNI	SI
MONGE ROFFARELLO CLAUDIA ANGELA	NO
	Totale presenti : 4
	Totale assenti : 1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale, Dott. Paolo Flesia Caporgno, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con recente deliberazione di Giunta si è disposto aggiornamento alla programmazione fabbisogno di personale, prevedendo tra l'altro il ricorso a operatori di altri enti, quali supporto all'unica unità di personale rimasta in servizio presso l'ente adibita a tali attività;
- In effetti la criticità presso il Comune di Costigliole Saluzzo è piuttosto evidente: la dotazione di personale adibito alla polizia municipale è stata dimezzata, e la programmazione in materia di personale non prevede più la sostituzione del dipendente cessato nel 2016, a causa delle criticità di bilancio;
- In tale contesto, le risorse economiche limitate consentono esclusivamente attività di supporto, alle quali può farsi fronte con rapporti ai sensi art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004;
 - Uno di tali rapporti è già in corso, e riguarda attività di vigilanza esterna (con eventuali attività anche di back office per quanto possibile); occorre ora assumere provvedimenti anche circa attività amministrative, specialmente in materia di commercio, pubblici esercizi, spettacoli viaggiatori, ricorsi a sanzioni, ruoli;
 - Tale servizio (salve future diverse determinazioni nell'ambito della Unione di Comuni, alla quale questo Ente ha manifestato la volontà di conferire le funzioni in materia di vigilanza) è indispensabile per questo Ente e non diversamente fungibile. Trattasi di spesa assolutamente indispensabile pena la non operatività del servizio (che non dispone di altro personale), con pregiudizio di diritti costituzionalmente garantiti; l'unico operatore in servizio tra l'altro deve provvedere a tutta una serie di incombenze pratiche, dall'attraversamento dei ragazzi presso le scuole, alle notifiche, agli accertamenti, e diventa impossibile provvedere a tutto;
- senza la presenza di operatori di supporto, si rischia di andare a pregiudicare la funzionalità stessa dei servizi istituzionali e di rilievo costituzionale ed essenziale; vedasi anche sul punto, Corte dei Conti Campania, fascicolo istruttorio n. 2012/03026: "... in conclusione si evince che le norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli Enti locali, pur se riconosciute nell'ambito dei principi fondamentali di contenimento della finanza pubblica, non possono comprimere i diritti infungibili e funzioni fondamentali");
- stante, al momento, la non operatività di tali servizi nell'ambito dell'Unione montana, risulta perciò indispensabile disporre di un minimo di attività di supporto;

Dato atto del parere Ancitel 12.12.2012 "Comuni, personale, utilizzazioni, termini", in ordine al fatto che l'art. 1, comma 557, legge 311/2004 non pone termini di durata temporale, circa la prosecuzione di quel tipo di rapporti a tempo determinato e ritenuto che anche le limitazioni circa intervalli temporali nei rapporti a tempo determinato (ove si ritenga che tale normativa si applichi integralmente agli enti pubblici) non siano pertinenti alla fattispecie, che non riguarda l'attivazione di precariato nel senso vero del termine, bensì di collaborazioni con persone già dipendenti di altri enti;

Dato atto che analogo ragionamento può farsi in relazione al disposto del comma 6 dell'art. 34 del d. lgs. N. 165/2001, considerata la specialità della disposizione del comma 557 citato;

Dato atto che per quanto riguarda il supporto amministrativo, risulta opportuno formalizzare il rapporto secondo una delle due declinazioni del rapporto istituito dall'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, e più in particolare secondo quella di maggiore autonomia del lavoratore; infatti, si può agire in conformità di quanto disposto dall'art. 1 co. 557 L. 311/2004 per il quale "I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i Consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza ai fini di una collaborazione esterna di elevata capacità, che garantisca il presidio organizzativo e l'adozione dei necessari e puntuali provvedimenti amministrativi;" il sig. Ferdinando Boccon, Ispettore di polizia locale, presso Unione dei Comuni del Monviso, è soggetto di comprovata esperienza e professionalità, tra l'altro coinvolto anche nei processi riorganizzativi riguardanti l'operatività dell'Unione montana stessa;

Rilevato ancora che:

- il Consiglio di Stato, con il parere n. 2141/2005, ha osservato che il citato art. 1, comma 557 della L. n. 311/2004 "si atteggia come fonte di una normativa speciale che introduce una deroga al principio

espresso dall'art. 53 comma I del D.L.VO n. 165/2001" riguardante l'unicità del rapporto di lavoro a tempo pieno nella pubblica amministrazione;

- sempre i Giudici di Palazzo Spada osservano come in ogni caso *“resta ferma la regola nella quale si riflette il principio costituzionale di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, che l'utilizzazione presso altri enti è consentita per le sole prestazioni lavorative che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e non interferiscono coi suoi compiti istituzionali”*, aggiungendo che *“qualora l'utilizzazione da parte di altro ente avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l'Amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore”*, mentre *“l'esigenza di una preventiva regolamentazione perde rilievo se la seconda attività viene svolta in forma autonoma, il cui svolgimento è lasciato in larga misura all'autorganizzazione dell'interessato”*;
- con Parere del 23/05/2008 n.2008, ad oggetto: *“Perdurante applicabilità dell'art.1, comma 557, della legge n.311/2004 (legge finanziaria anno 2005), il Dipartimento Funzione Pubblica parere 23 maggio 2008, n.34, ha ritenuto che la norma de qua “non sia da considerarsi abrogata dalla intervenuta riscrittura dell'art.36 del D.Lgs n.165/2001 ad opera del comma 79 dell'art.3 della legge finanziaria 2008 (ferma restando l'applicazione della vigente normativa in materia di spesa e relativa all'individuazione dei soggetti di cui ci si può servire). Infatti, il comma 557 in questione, configura una fattispecie speciale per le particolari categorie di enti ivi considerate che possono coincidere solo in parte con quelle degli enti locali di cui al comma 9 dell'art.36 (enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle quindici unità). Inoltre, la norma in esame non si pone in conflitto con la ratio della nuova disciplina in materia di rapporti di lavoro flessibile cui all'art.36 citato che, come già chiarito, è quella di evitare la formazione di ulteriore precariato nelle pubbliche amministrazioni. Infatti, il comma 557 si riferisce a lavoratori già dipendenti e quindi a soggetti già incardinati nell'amministrazione che rilascia l'autorizzazione, configurandosi, come sopra detto, quale deroga al regime di esclusività e non cumulabilità degli impieghi”*;
- la Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali del Ministero dell'Interno, con circolare n.2 del 26.05.2014, ha ritenuto che *“è possibile procedere al conferimento della responsabilità di un Ufficio o Servizio al dipendente di un'altra amministrazione, utilizzato ai sensi del citato comma 557, anche nel caso in cui l'utilizzazione non raggiunga il limite del 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno”*;

Rilevato che l'incarico ha ad oggetto, pertanto, la gestione di incumbenti di natura tecnico-amministrativa afferenti all'Area, la predisposizione degli atti amministrativi connessi, il perseguimento degli obiettivi individuati dall'Amministrazione, in un contesto di notevole autonomia, stante la strutturazione del servizio, dotata ormai di una sola persona di ruolo;

Dato atto, ancora, che tale attività si svolge con presenza presso la sede dell'ente ovvero, al fine di assicurare la tempestività e la continuità dell'intervento, anche a distanza a mezzo di strumenti telematici ed informatici;

Dato atto che si corrisponde un compenso, in ragione della natura e delle caratteristiche dei programmi e degli obiettivi da realizzare, della professionalità richiesta, del carattere temporaneo del rapporto e della consistenza delle retribuzioni mediamente percepite da analoghe professionalità, pari a euro 2.120 lordi a fronte del raggiungimento degli obiettivi di risultato e di gestione delineati, nell'arco temporale di tre mesi, e che l'obbligazione del lavoratore è obbligazione di risultato, senza i vincoli attinenti al rapporto di lavoro subordinato, ovviamente fermi restando gli adempimenti e gli accorgimenti utili a monitorare l'entità dei servizi svolti, ai fini della verifica dei risultati stessi;

Considerato che, in tale contesto, data la assoluta specialità della norma, essenziale per i piccoli comuni (e che si riferisce all'utilizzo di personale degli enti locali, a favore di altri enti locali, senza particolari qualificazioni soggettive dei prestatori stessi, se non quelle funzionali ai fini dell'espletamento dell'incarico), si ritiene non pertinente l'applicazione di altre disposizioni ordinarie previste per gli incarichi di consulenza e collaborazione, fermi gli adempimenti in materia di trasparenza;

Tutto ciò, fermo restando il principio costituzionale di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione e tenuto conto dell'utilizzazione del dipendente per prestazioni lavorative che non recano pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza in quanto svolte al di fuori del proprio orario di lavoro e comunque compatibilmente con le esigenze di servizio;

Dato atto che è stata chiesta autorizzazione all'ente di appartenenza, e che l'efficacia del presente atto è subordinata all'effettivo rilascio;

Considerato che per le stesse motivazioni suddette, è fondamentale proseguire l'attività di supporto anche per l'attività operativa di vigilanza esterna, come in essere (operatore del Comune di Verzuolo), almeno fino al 31 marzo 2017;

Acquisiti i pareri, favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, in relazione alle competenze, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi,

DELIBERA

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) In attuazione e integrazione del programma assunzionale, di emanare indirizzo per l'incarico all'Ispettore di polizia locale sig. Ferdinando Boccon, dipendente dell'Unione dei Comuni del Monviso, secondo declinazione di autoorganizzazione e autonomia operativa, senza vincolo di subordinazione, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, per il raggiungimento degli obiettivi di gestione del servizio di polizia e commercio pubblici esercizi, riguardanti in particolare commercio, pubblici esercizi, spettacoli viaggianti, ricorsi a sanzioni, ruoli, secondo quanto stabilito dal piano obiettivi presso l'ente ovvero direttamente dalla normativa vigente;
- 3) Di precisare che l'incarico in questione, conferito in conformità al disposto dell'art.1 co.557 L.311/2004, ha ad oggetto la gestione degli incombeni di natura tecnico-amministrativa afferenti all'area di che trattasi, la predisposizione degli atti connessi, con il perseguimento degli obiettivi individuati dall'Amministrazione, con durata stimata in tre mesi, riservandosi di procedere al prolungamento dell'incarico subordinatamente al rilascio di una ulteriore autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza del dipendente, e in relazione alle necessità di questo ente e all'operatività dei servizi dell'Unione montana Valle Varaita;
- 4) Di dare atto che la collaborazione si svolge con presenza presso la sede dell'Ente ovvero, al fine di assicurare la tempestività e la continuità dell'intervento, anche a distanza a mezzo di strumenti telematici ed informatici; l'obbligazione del lavoratore è obbligazione di risultato, senza i vincoli attinenti al rapporto di lavoro subordinato, ovviamente fermi restando gli adempimenti e gli accorgimenti utili a monitorare l'entità dei servizi svolti, ai fini della verifica dei risultati stessi;
- 5) Di dare atto che viene attribuito, in ragione della natura e delle caratteristiche dei programmi e degli obiettivi da realizzare, alla professionalità richiesta, al carattere temporaneo del rapporto e alla consistenza delle retribuzioni mediamente percepite da analoghe professionalità, quale compenso per la predetta prestazione la somma onnicomprensiva di euro 2.120,00 lordi;
- 6) di dare atto che in merito ai limiti di spesa di personale, l'ufficio personale provvede ai relativi monitoraggi;
- 7) di pubblicare l'incarico nella sezione "amministrazione trasparente/consulenze e collaborazioni" e di provvedere agli incombeni previsti per l'anagrafe delle prestazioni;
- 8) di disporre altresì la prosecuzione dell'attività di supporto, sempre ai sensi dell'art. 1 comma 557 legge n. 311/2004, quale lavoro dipendente, mediante operatore autorizzato del Comune di Verzuolo, entro il max di 12 ore settimanali e comunque entro i limiti autorizzabili dal Comune di appartenenza, fino al 31 marzo 2017;
- 9) di dichiarare ad unanimità il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L. VO 267/2000 al fine di assicurare la continuità dei servizi.

Il Presidente
ALLISIARDI LIVIO

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo Flesia Caporgno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 800 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 16 dicembre 2016, come prescritto dall'art. 124, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

L'Addetto alla Pubblicazione
Elda SORDELLO

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 10/01/2017**

Per decorrenza del termine di cui all'art. 134, 3° comma, D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo Flesia Caporgno